

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (1873-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 409, 411, 412
MAFFIOLETTI 410, 411
MURMURA, relatore alla Commissione 410, 411

La seduta ha inizio alle ore 11.

TREU, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (1873-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murrura di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Illustro brevemente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge già approvato dal Senato.

All'articolo 1 è stata introdotta una sola modifica alla parte finale del primo comma: si è inteso comprendere fra le armi da guerra anche le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Sono favorevole alla modifica.

M A F F I O L E T T I . A proposito di questa modifica desidero fare una breve dichiarazione. Esprimo riserve tecniche e contrarietà sulla formulazione dell'articolo 1 come deriva dall'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati perchè, a mio giudizio, nella classificazione delle armi da guerra, che è basata sulla identificazione dei congegni e delle armi in dotazione alle forze armate o che possono essere adottate dalle truppe nazionali ed estere, non possono essere inserite formulazioni così generiche relative a bottiglie e involucri che per essere definiti esplosivi o incendiari dovrebbero essere specificatamente indicati come contenitori di sostanze identificate per il loro grado di micidialità. Questo per evitare equivoci e abusi in una materia come quella delle armi improprie dove, semmai, una tutela più severa poteva essere adottata in sede di equiparazione delle pene da adottare per il possesso delle bottiglie e degli involucri incendiari. Per questi motivi il Gruppo comunista, in sede di votazione dell'articolo 1, si asterrà.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. All'articolo 2 sono state introdotte dalla Camera dei deputati due modifiche. La prima riguarda la lettera f) del primo comma. La formulazione approvata dal Senato era questa: le rivoltelle o pistole a rotazione. La Camera dei deputati ha soppresso giustamente la parola « pistole » perchè queste ultime non sono mai a rotazione ma hanno congegni automatici. La seconda modifica consiste nella soppressione del quinto comma: « sono infine armi comuni da sparo quel-

le ad avancarica e quelle di fabbricazione anteriore al 1880 ». La soppressione trae la sua ragion d'essere dal fatto che queste armi anteriori al 1880 non possono essere utilizzabili per l'offesa data la loro natura di strumenti da museo. Sono, quindi, favorevole ai due emendamenti apportati all'articolo 2.

L'articolo 3 è rimasto identico.

Le modifiche apportate all'articolo 4 — sono stati emendati il primo e anche dei commi successivi — sono scaturite da una visione obiettiva più serena; si è inteso graduire le sanzioni da comminare per le singole ipotesi di trasgressione distinguendole a seconda della maggiore o minore gravità dei comportamenti illeciti usati dalle singole persone. È stato anche soppresso il settimo comma in quanto la sanzione dell'ammenda per i casi di lieve entità è già prevista nella nuova stesura del terzo comma. Sono favorevole a tutte le modifiche apportate.

Per quanto riguarda l'articolo 5 al primo comma si è precisato che le cartucce da caccia a pallini non sono soggette agli adempimenti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza attualmente in vigore per le munizioni. La modifica apportata al quarto comma, invece, relativa alle armi-giocattolo, credo sia dovuta all'accoglimento di richieste degli industriali del settore tenendo anche presenti le esigenze dell'occupazione. Sono favorevole anche a queste modifiche.

All'articolo 6 è stato modificato solo il primo comma: della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi farà parte anche un rappresentante del settore della caccia. Sono favorevole alla modifica.

All'articolo 7 si è solamente prevista la esposizione dei prototipi per la catalogazione delle armi. Sono favorevole.

Gli articoli 8 e 9 sono rimasti identici.

L'articolo 10 è stato modificato al primo comma nel senso che si stabilisce il divieto assoluto del rilascio di nuove licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra o tipo guerra. Invece con la modifica introdotta al quinto comma si è limitato a due per le armi comuni da sparo e a sei

per le armi da caccia il numero di cui è ammessa la detenzione. Vi è poi, per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890, la previsione di un regolamento che deve essere emanato dal Ministero dell'interno e, infine, all'ottavo comma, per quanto riguarda le collezioni di armi per gli usi sportivi e di caccia, è stabilito il divieto di detenere le corrispondenti munizioni.

M A F F I O L E T T I . Relativamente a questo articolo non c'era anche un'altra modifica? Mi pare di avere letto sui giornali una notizia in questo senso, cioè la decadenza delle licenze concesse per collezioni di armi.

P R E S I D E N T E . Non è una modifica apportata dalla Camera dei deputati ma dal giornalista che ha redatto l'articolo. Infatti, anch'io — incuriosito dalla cosa — sono andato alla ricerca di questa modifica ma non l'ho trovata. Quindi, è evidente — a meno che il Presidente della Camera, onorevole Pertini, non abbia autorizzato un falso in atto pubblico — che la modifica non esiste. Non è la prima volta che ciò succede; è accaduto anche per quanto riguarda le leggi elettorali approvate dal Senato. Sui giornali ho letto il contrario di quello che avevamo deciso. Lasciamo dunque ai giornalisti la responsabilità delle modifiche non disposte dal Parlamento.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione.* Riprendendo l'illustrazione, sono favorevole anche alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 10.

Gli articoli 11, 12 e 13 sono rimasti identici.

All'articolo 14, invece, c'è una modifica al secondo comma che stabilisce, in mancanza di determinati adempimenti, che le armi si considerano abbandonate.

P R E S I D E N T E . Quindi, non è una modifica che intacca la vera e propria materia della legge.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole anche a questa modi-

fica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 14.

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 16 consente un attenuamento del rigore della norma, secondo un orientamento già manifestatosi anche al Senato in sede di Sottocommissione. Nello stesso articolo 16 la Camera dei deputati ha poi introdotto un comma aggiuntivo — al quale mi dichiaro pienamente favorevole — in base al quale le modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche e rare sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei beni culturali.

La modifica introdotta all'ultimo comma dell'articolo 18 si ispira alla stessa logica di cautela che ha presieduta alla modifica approvata da questa Commissione al primo comma dell'articolo 5.

All'articolo 26, la Camera dei deputati, in accoglimento delle richieste dei cacciatori, ha elevato la dotazione di cartucce a pallini per fucili da caccia non soggetta all'obbligo della denuncia.

Il nuovo testo dell'articolo 28 modifica in meglio, anche dal punto di vista letterale, la precedente dizione.

Le modifiche introdotte all'articolo 31 tendono ad indicare nei presidenti delle sezioni di tiro a segno, anziché nei direttori, i responsabili degli obblighi previsti. Un altro emendamento è rivolto ad alleggerire gli oneri che devono essere osservati nella compilazione dei registri di carico e scarico, evitando macchinosità eccessive. Infine gli ultimi tre commi, relativi alla indicazione delle sanzioni, sono stati unificati in uno solo.

Identica modifica relativa alle sanzioni è introdotta anche nell'articolo 32. Nello stesso articolo sono stati aggiunti tre commi, con i quali si stabilisce l'intervento della sovrintendenza per le gallerie competenti per territorio per la destinazione delle armi antiche e artistiche versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria.

La Camera dei deputati ha infine introdotto un articolo aggiuntivo, tendente a dare una particolare disciplina alle aste pubbliche di armi, con un controllo serio e rigoroso.

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

Il relatore si dichiara favorevole a tutte le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ed invita pertanto la Commissione a dare il suo assenso definitivo al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra).

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonchè le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 2, fino al punto *e*) compreso, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto *f*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *f*) le rivoltelle a rotazione; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I punti *g*) ed *h*) del primo comma dell'articolo 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Il secondo, terzo e quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il quinto comma è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Il sesto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Porto di armi od oggetti atti ad offendere)

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

Do lettura del terzo, quarto, quinto e sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il settimo comma è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

L'ottavo, nono, decimo e undicesimo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Limiti alle registrazioni.

Divieto di giocattoli trasformabili in armi)

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonchè alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo e terzo comma non sono stati modificati.

Do lettura del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha aggiunto il seguente comma:

Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Chiunque non osserva le disposizioni del precedente quarto comma è punito con la re-

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

clusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi).

È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La Commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di due del Ministero della difesa, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori della produzione industriale ed artigianale e di quello della caccia e del commercio, su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio estero, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli altri commi non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo e del terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avver-

rà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.

La presentazione del prototipo non è comunque richiesta per i fucili da caccia ad anima liscia, nonchè per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica, all'iscrizione dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il quarto, quinto, sesto e settimo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra.

Collezione di armi comuni da sparo).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza del-

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

le norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il quarto comma non è stato modificato.

Do lettura del quinto, sesto e settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonchè ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono

armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dei beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

L'ottavo comma non è stato modificato.

Do lettura del nono comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il decimo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

*(Immatricolazione
delle armi comuni da sparo)*

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonchè il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli altri commi dell'articolo 11 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 14 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la spedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporre la rottamazione e la successiva alienazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli altri commi non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 15 non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Esportazione di armi)

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della Guardia di finanza.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma non sono stati modificati.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 16, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei beni culturali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 17 non è stato modificato.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 18 non sono stati modificati.

Do lettura del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del Questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 non sono stati modificati.

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

Do lettura dell'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

(Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni)

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 27 non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Responsabilità nell'impiego di esplosivi).

I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'articolo 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 28 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 29 e 30 non sono stati modificati.

Il primo e secondo comma dell'articolo 31 non sono stati modificati.

Do lettura della prima parte del terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I presidenti delle Sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I punti *a)* e *b)* del terzo comma non sono stati modificati.

Do lettura del punto *c)* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il punto *d)* non è stato modificato.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 31 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Il quarto comma non è stato modificato.

Do lettura del quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I presidenti delle Sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il sesto comma non è stato modificato.

Do lettura del settimo comma dell'articolo 31 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso l'ottavo comma dell'articolo 31.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 31.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 31 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 32 non sono stati modificati.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso il settimo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha soppresso l'ottavo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Il nono e decimo comma non sono stati modificati.

Do lettura degli ultimi tre commi, aggiunti dalla Camera dei deputati:

Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.

Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.

Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

(Vigilanza sulle aste pubbliche di armi).

Chiunque presiede pubbliche aste di vendita di armi non può aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonchè dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, come modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, di armi da guerra o tipo guerra nonchè delle armi comuni sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

Almeno tre giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto nel quale si procede

1^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

alla vendita di armi, deve essere dato avviso, da parte della persona incaricata di presiedere, al Questore del luogo in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso devono essere indicati: le generalità della persona incaricata di dirigere l'asta pubblica; il luogo, la data e l'ora delle operazioni; le quantità e i tipi di armi messe all'asta.

Chiunque è preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi deve tenere un registro delle operazioni giornalieri nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Le stesse pene si applicano nei confronti dei responsabili dell'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 59 del re-

golamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 (già articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del testo del Senato) non sono stati modificati.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO